

De
11287
(4^o)









REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

(ANNO CCLXXX 1882-83)

TRATTATO STIPOLATO DA GIACOMO II DI ARAGONA

COL SULTANO D'EGITTO

IL 29 GENNAIO 1293.

MEMORIA

DEL SOCIO

MICHELE AMARI



ROMA
COI TIPI DEL SALVIUCCI
1883



SERIE 3.^a — *Memorie della Classe di scienze morali, storiche e filologiche.*
VOL. XI. — *Seduta del 15 aprile 1883.*



Presento all'Accademia il testo arabo di questo trattato, il quale appartiene alla nostra storia più che non sembri al titolo; poichè non solamente i capitoli politici, commerciali e giuridici stipolati col Sultano valeano per la Sicilia e per altre terre italiane ma, quel ch'è più, l'origine del patto risale al contrasto delle nostre fazioni nel XIII secolo e al filosofico e civile pensiero dell'imperatore Federigo II.

Il trattato di Giacomo è, gran parte, copia di quello stipolato tre anni prima da Alfonso suo fratello, e conosciuto, son già molti anni, per la traduzione francese che ne diede Silvestro de Sacy nel *Magasin encyclopédique* di Millin, II, 145 segg. M. Reinaud ne fece un sunto negli *Extraits d'auteurs arabes* etc. § 104: io poi n'ho pubblicato il testo nella *Biblioteca arabo-sicula*, cap. XLIII e la versione italiana, sì nella versione di essa *Bibl.* e sì nella mia *Guerra del Vespro siciliano*, documento XXXI, § 3.

E veramente il patto di Alfonso, come questo qui di Giacomo, fu episodio di quella guerra di trent'anni che arse nell'Europa meridionale per effetto del Vespro siciliano. Una lega offensiva e difensiva con la prima potenza musulmana del tempo, col capo della formidabile aristocrazia militare che ad un tempo respinse le orde dei Tartari e cacciò dalla Siria gli ultimi Crociati, dovea parere sacrilega nel XIII secolo; ma tutto il biasimo ricade su i papi, i quali per ambizione di dominio temporale avean testè chiamate in Italia nuove armi straniere, e bandita la croce contro la Sicilia e l'Aragona, la croce del ladrone non quella di Cristo, sciamava allora il giureconsulto Bartolomeo di Neocastro. Pier d'Aragona, come ognuno sa, eletto re di Sicilia lo stesso anno 1282 in cui furono cacciati i Francesi dall'isola, era morto il 1285, dopo avere respinto oltre i Pirenei Filippo l'Ardito che veniva a strappargli la corona in compagnia d'un cardinale. Alfonso, succeduto a Pietro, non ereditò il valore nè tutti gli Stati del padre. Essendo rimasa la Sicilia al suo minor fratello Giacomo, Alfonso pensò di abbandonarlo, e mentre ne praticava con Francia e col papa, i suoi ambasciatori stipolavano la lega con l'Egitto il 25 aprile 1290. Par che egli non l'abbia ratificata con giuramento, com'era convenuto: invece si accostò sempre più ai suoi nemici cristiani; stipolò con essi la pace il 19 febbraio 1291, e morì il 18 giugno del medesimo anno.

Succedutogli Giacomo II e coronato in Saragozza il 24 settembre, si trovò nelle medesime difficoltà di Alfonso; ma com' uomo di maggior polso e molto più interessato a resistere, perchè voleva ritenere per sè la Sicilia, cercò di rinforzarsi con alleanze, per guadagnare, se non foss' altro, migliori condizioni nella pace con la Chiesa e con la Francia. A quest' effetto ei fe' lega difensiva ed offensiva con la Castiglia e col Portogallo e ripigliò le pratiche presso il Sultano; le quali messero capo al presente trattato. Abbiám noi le credenziali e le istruzioni che Giacomo avea date a suoi ambasciatori il 10 agosto 1292, le prime in latino, le seconde in lingua catalana: le une e le altre sono state pubblicate dal Capmany nelle *Memorias historicas... de Barcelona*, IV, 17, segg. e ristampate da me nella *Guerra del Vespro siciliano*, II, 352 dell' edizione del 1876. Nelle credenziali si leggono gli stessi nomi d' ambasciatori che troviamo nel testo arabo del trattato. Nelle istruzioni Giacomo vuol che si faccia valere l' antica amistà della « casa dell' impero » con la « casa di Babilonia »; che si mostri parimenti l' importanza della lega offensiva e difensiva ch' egli avea stretta con Castiglia e Portogallo: e la conclusione è che si domandi al Sultano un sussidio di danaro per continuar la guerra contro la Francia e gli Angioini.

È da chiarire in primo luogo l' amistà delle « case di Babilonia e dell' impero ». Babilonia allor chiamavano il Cairo, capitale del possente impero d' Egitto e Siria; e « casa » tornava a quel che oggidì con voce francese diciam gabinetto; chè a intenderla « dinastia » sarebbe stato grosso errore. I principi musulmani che s' accostarono alla « casa dell' impero », ch' è a dire a Federigo secondo, furono gli Aiubiti, collateralí del gran Saladino; ma alla metà del XIII secolo gli schiavi di razza turca comperati ed armati da loro, i Mamlúki, come suona in arabo il nome di schiavo, aveano ucciso l' ultimo aiubita sotto gli occhi di san Luigi, e d' allora in poi faceano e disfaceano a loro piacimento de' sultani presi di loro medesima gente.

Figurata era anch' essa la espressione di « casa dell' impero », ma passava benino nella cancelleria del Cairo. Federigo II imperatore e re di Sicilia avea trattato co' principi aiubiti molto più per gli interessi commerciali e politici de' suoi domini italiani che per quelli dei domini transalpini; avea stipolato con Malik Kâmil il trattato del 1229 che gli schiuse le porte di Gerusalemme, con grave scandalo del mondo musulmano e grande collera del papa; e ritornato dalla Palestina in Europa, dice il cronista contemporaneo Bibars, avea stretta vieppiù l' amicizia con Malik Kâmil e con Malik Sâlih, suo successore (1238). Dell' amicizia con Kâmil abbiamo adesso un singolare documento: il testo arabo di due lettere indirizzate dall' imperatore a *gâmal* *Fahr* a d dîn, fidatissimo del Sultano; la prima delle quali, data di Barletta il 23 agosto 1229, dà ragguaglio delle recenti vittorie di Federigo sopra le armi papali, e la seconda, senza data, è continuazione delle stesse notizie. Leggonsi questi documenti nel contemporaneo *Târîh Mansûrî*, del quale libro spero che gli eruditi europei avranno contezza tra poco. I ricordi europei, che non occorre di citare, confermano appieno così fatta amistà. La riannodò Manfredi col sultano mamluko Bibars; il quale si prestò volentieri per la comodità de' commerci e perchè sapea Manfredi nemico dei suoi nemici e perseguitato fieramente dal papa. Or la casa di Aragona, per antagonismo alla casa di Francia, s' accostava da qualche tempo a' Ghibellini d' Italia. Giacomo I, non curando il divieto del papa, avea sposato il suo figliuolo

Pietro alla Costanza, figliuola di Manfredi (1260). Non guari dopo (1263) si parlò di dare ad un altro suo figliuolo una principessa di casa Savoia ⁽¹⁾; e lo stesso anno Giacomo mandò ambasciatori a Manfredi e al Sultano d'Egitto ⁽²⁾; onde non sarebbe strano a supporre che quest'altra pratica fosse stata suggerita da Manfredi stesso. Dopo la costui morte e il trionfo di casa d'Angiò, la corte di Aragona non potea tollerare in pace che s'ingrandissero vieppiù i signori della Provenza; onde insieme con la corte di Castiglia si messe a suscitare i Ghibellini in Piemonte; a mandare ausiliari, conniventi i Genovesi, al marchese di Monferrato; a praticare con l'imperator Paleologo e co' Ghibellini d'altre parti d'Italia; e Pietro pretese alla corona di Sicilia come retaggio della sua moglie. Poco o molto che queste trame abbiano operato nella rivoluzione siciliana del 1282, egli è certo che Pietro, venuto in Palermo, tentò di farsi capo di parte ghibellina in Italia. Tagliò i suoi passi la guerra d'Aragona e poi la morte. Ma par ch'egli poco prima di morire abbia mandati ambasciatori al Sultano d'Egitto per rinnovare i patti di Federigo o di Manfredi; la qual pratica poi riescì al trattato del 1290 sotto il regno d'Alfonso ⁽³⁾.

E Giacomo che in Sicilia avea studiato sotto i vecchi consiglieri ghibellini del padre, diessi apertamente come continuatore della politica di lui e dell'avolo materno, o, in altri termini, della casa dell'impero. La cronica anonima di Qâlâwûn che ci ha serbato il trattato d'Alfonso, vi pone come preambolo ch'erano arrivati al Cairo gli ambasciatori del Barcellonese (il re d'Aragona, conte di Barcellona) quegli ch'avea conquistato poc'anzi il reame di Carlo d'Angiò e dell'imperatore. Ecco dunque che alla corte del Cairo, dove si scrivea questo diario, la Sicilia era chiamata reame dell'imperatore. Il doppio dominio di Federigo di qua e di là dalle Alpi avea dato luogo all'equivoco nei paesi orientali; lo confermò la lunga vacanza dell'impero, e poi il governo di Rodolfo d'Absburgo, non fattosi mai vivo in Italia, e però sconosciuto in Oriente.

Continuando il cronista di Qâlâwûn a riferire le suddette negoziazioni, ci fa saper che gli ambasciatori domandarono la pace al Sultano nei medesimi termini ne'quali l'avea stipolata l'imperatore con Malik Kâmil, e prometteano che il loro principe avrebbe tenuti per amici gli amici del Sultano e per nemici i nemici di lui. Inoltre si ricava dalla cronica che si perdette alquanto tempo per copiare il testo del trattato di Alfonso sopra l'originale di quello di Federigo. Ciò conferma il supposto che il trattato di Alfonso fosse stato proposto da Pietro ch'era morto quattro anni innanzi: e veramente chi rifletta su la difficoltà delle comunicazioni in quella età e su i differimenti che s'aggiugneano per le condizioni politiche, non giudicherà quello spazio di tempo troppo lungo per condurre a termine una negoziazione di sì grave momento. In vero il nome d'imperatore, per le ragioni che abbiam dette, può qui

⁽¹⁾ Surita, *Anales de la corona de Aragon* lib. III, cap. 64.

⁽²⁾ Ibid.

⁽³⁾ Ho toccato questo punto nella *Guerra del Vespro Siciliano*, I, 351 dell'edizione sudetta, citando il Maqrizi che dice arrivati al Cairo il 6 novembre 1285 gli ambasciatori dell'imperatore, sotto il qual titolo non si può intendere che Pietro d'Aragona. Egli morì il 10 dello stesso novembre. Il due giugno avea stipolato un trattato con Tunisi: il che mostra com'avesse rivolti ben gli occhi ai paesi musulmani.

designar Manfredi al par che Federigo; ma nell'uno come nell'altro caso il patto primitivo si dee riferire al figliuolo di Arrigo VI, e la copia si deve intendere soltanto d'una parte più o meno estesa del trattato di Federigo, perchè delle mutazioni si dovean fare di certo, non solamente ne' nomi de' principi contraenti e de' territorî posseduti da loro, ma anche in altre parti essenziali. Per esempio il patto che il re potesse dar licenze a' pellegrini cristiani bramosi di visitare il santo Sepolcro, non potea aver luogo mentre Gerusalemme era in man de' Cristiani, cioè fino al 1241; onde questo patto fu aggiunto di certo alcuni anni dopo la morte di Kâmil oppure, lo fu nei trattati di Manfredi. All'incontro l'assicurazione delle merci di proprietari musulmani imbarcate sopra legni del re risale ai tempi di Federigo, il quale soleva mandare in Levante le navi mercantili del fisco. In fine l'obbligo di avvisare il Sultano delle imprese che preparassero i Crociati, si riscontra col fatto affermato da Maqrizi: che il Sultano seppe per l'appunto da Federigo la partenza di san Luigi alla volta dell'Egitto.

E Giacomo si vantava a ragione della lega con la Castiglia e col Portogallo. I reami di Castiglia e d'Aragona, ancorchè finitimi, furono più amici che gelosi l'un dell'altro: lo stesso antagonismo con la Francia che notammo dinanzi per l'Aragona si sentiva a corte di Castiglia; i due reami s'aiutarono scambievolmente a soggiogare i Musulmani della penisola; furono spessi i parentadi tra le due corti, ed entrambe praticarono coi Ghibellini d'Italia com'abbiam detto. Ma Pietro che faceva molto assegnamento su l'amistà di Sancio di Castiglia, fu abbandonato da lui al maggior uopo, nella guerra del 1285. Parve allora per un tratto che la Castiglia s'unisse alla Francia; e ne seguirono ostilità tra Sancio ed Alfonso nel breve regno di costui. Se non che Giacomo, appena ritornato dalla Sicilia e salito sul trono in Saragozza, volle abboccarsi con Sancio; fermò con lui una lega offensiva e difensiva e si propose di rinforzarla con un parentado, che poi non ebbe effetto. Chiamarono essi alla lega Alfonso re di Portogallo, fratel cognato di Giacomo. Le forze di quasi tutta la Spagna cristiana così unite in un fascio; agguerrite sopra i Musulmani e sicure di sè stesse per tante vittorie, eran tali da poter fronteggiare la Francia, il papa e tutti i fautori di casa d'Angiò, e da affidare i Musulmani d'Egitto contro qualche rivincita che volessero tentare i Crociati dopo la espugnazione di san Giovanni d'Acri.

Debbo qui avvertire che il trattato di Giacomo con l'Egitto non ha carattere d'autenticità, e che non sappiamo se sia stato ratificato a corte di Aragona; ma le credenziali e le istruzioni citate dianzi provano che Giacomo lo promosse: e però suppongo ch'egli non l'abbia disdetto e ne ragiono come di vero patto internazionale. E domando che sperava Giacomo da questa lega della Spagna cristiana col Sultano di Egitto? Aiuti di gente certo che no. Par che l'intento sia stato quello palesato dalle istruzioni agli ambasciatori: ottenere un sussidio di danaro. Se il Sultano avesse potuto versar fiumi d'oro, i principi cristiani della penisola spagnuola avrebbero saputo respinger di nuovo i molesti loro vicini d'oltre i Pirenei; i poveri e valorosi figliuoli della Spagna avrebbero fatto miracoli; bastin que' che mostrò pochi anni appresso in Levante la compagnia catalana; e tacciamo le geste compiute pochi anni innanzi nel nostro territorio insieme co' Siciliani. Sublime o chimerico che si abbia a chiamar quel disegno, esso non riuscì a nulla, perchè il Sultano, come e' sembra, non die' danari



e non avea bisogno di comprare le armi spagnuole, quando le ultime sue vittorie assicuravano abbastanza la Siria: oltrechè allo scorcio del XIII secolo si dileguava già da' confini orientali di quella provincia la minaccia de' Tartari; e nuovi sforzi di crociata non erano possibili nell' Europa meridionale, lacerata da tanto furore di guerre. Giacomo non tardò ad accorgersi che avea sognato. Piantò i Siciliani: e qualche anno appresso venne a combatter loro e il proprio fratello Federigo. Buscò per tali meriti un pezzo di Sardegna; prese i danari del papa in luogo di que' del Sultano, e in vece di stare a vanguardia de' Musulmani su le costiere settentrionali del Mediterraneo, vi spiegò la bandiera di capitan generale della Chiesa.

Può darsi ancora che la lega col Sultano non sia stata che uno spauracchio messo su per guadagnar meglio nelle negoziazioni col papa. In ogni modo, lasciando da canto lo scopo politico del trattato, questo rimane sempre importante e lodevole pei patti economici e civili: la più larga sicurezza reciproca delle persone e de' commerci; il mantenimento dello statu quo ne' dazi doganali; la estradizione de' barattieri, non però dei rinnegati, e altri patti simili. In generale queste son le medesime condizioni di molti altri trattati stipolati nel medioevo dagli Stati musulmani con gli Stati cristiani e in specie con le nostre repubbliche. Questo di Giacomo, come un de' più larghi, darà argomento di particolare considerazione a chi farà nuovi studi su questa epoca del diritto internazionale. Il trattato di Giacomo come ho detto, differisce poco da quello di Alfonso, e vi manca, cancellato di accordo, com'io credo per la somma difficoltà della esecuzione, il capitolo che prescrivea di perseguitare i pirati e i corsali.

Questo documento si trova nella Biblioteca Bodleiana d'Oxford (Marsh 317) nel VII volume d'una grande collezione di formole della cancellaria de' Sultani, compilata da un Kalkasciandî (o secondo una migliore trascrizione Qalqaşandî), autore del XIV secolo (1); ma il testo è tolto, come mi avvertiva l'eruditissimo consigliere Tiesenhausen dalla *Tadkirat 'al labib wa nuzhat 'al 'adib* di Muḥammad ibn Mukarram, segretario dei sultani del Cairo, il quale morì il 711 dell'egira (1311-12) e però ha tutta l'autorità di scrittore contemporaneo e bene informato (2). Mi die' notizia di questo raro documento il lodato signor Tiesenhausen, al quale l'Accademia sa che dobbiamo anche altri testi arabi; e il dottore A. Neubauer, Bibliotecario in Oxford, mi mandò la copia appena gliene richiesi. N'abbiano i miei ringraziamenti que' due dotti orientalisti.

Sperava io che l'archivio di Barcellona, fonte di importantissimi documenti relativi alla Spagna e alla Sicilia nel XIII secolo, racchiudesse il testo latino di questo trattato; ma rivoltomi a quel dotto e cortese uomo ch'è Don Emmanuele Bofarull, direttore dell'archivio di Barcellona, e fatte da lui le più diligenti ricerche, egli non ha trovato sul subietto se non che le credenziali di Giacomo e le istruzioni già pubblicate dal Capmany, come sopra dicemmo.

Debbo avvertire che il codice d'Oxford non è tanto corretto; ma poco monta perchè, confrontandolo col trattato di Alfonso citato dianzi, son arrivato ad accertare tutte le lezioni da una sola all'infuori, quella del nome geografico che io, per con-

(1) Catalogo di Uri N. 490.

(2) Su questo autore si veggia Wüstenfeld, *Die Geschichtsschreiber der Araber* N. 384.



ghiettura fondata su motivi storici e non paleografici, lessi una volta Ischia; ma confesso che per averne certezza convien aspettare che qualche altro documento ci dia ben chiara questa o altra lezione.

Oltre le lezioni sbagliate abbiám potuto anco, mercè il trattato di Alfonso, correggere altri errori di copia corsi nel codice di Oxford, o piuttosto nella *Tadkirah* citata di sopra, dalla quale fu preso del tutto il trattato di Giacomo. È bene ricordare che abbiám quello di Alfonso da un testo poco meno che autentico, cioè dalla Cronica contemporanea di Qalâwûn, la quale, per la bellezza e lusso del codice, pare sia appartenuta alla corte di quel Sultano (v. *Biblioteca arabo-sicula*, versione italiana, prefazione, cap. XLIII). Pertanto io con sicurezza ho aggiunto qualche vocabolo che manca nel trattato di Giacomo in alcuni posti ne' quali questo non può non essere analogo a quello di Alfonso. Così anche penso che da quest'ultimo si debba eliminare uno squarcio, che vi sta come una toppa mal cucita e che manca nel trattato di Alfonso.

È un pezzo di descrizione della costiera meridionale del Mediterraneo. La cancelleria egiziana, dopo avere nominate tutte le regioni che il Sultano possedeva o pretendea che gli spettassero (e in questa parte corrispondono esattamente i testi dei due trattati) prende a descrivere la costiera. L' autore della descrizione fa centro dell'Egitto, precisamente in quello che or si chiama Lago di Menzaleh; donde ei piglia a percorrere la costiera destra, quella cioè di levante, e poi la sinistra. In entrambi i trattati si comincia da Costantinopoli e poi si nomina l'Asia minore. A questo punto il trattato di Alfonso prosegue con Laodicea e Tripoli di Siria e viene all'Egitto. Ma quel di Giacomo salta dell'Asia minore a Tripoli di Barberia e segue per Barca, Alessandria, Damiata, poi Tinah, Qatyah, Gazza, Aescalona e continuandò sempre da ponente a levante arriva sin alle foci dell'Oronte, ossia a que' che allor si teneano confini orientali della Siria musulmana. Allora lo scrittore torna indietro a ponente, nomina Tunis e altri porti sempre verso levante, fino all'Egitto a un di presso come nel trattato di Alfonso. Si vede dunque che in quel di Giacomo è replicata senza perchè la descrizione della costiera a ponente del lago di Menzaleh. E questo mi sembra manifesto sbaglio d'un copista che abbia inserito un primo abbozzo poi cancellato, quello cioè che dava, con minori particolari i paesi della costiera infino a Tunis. Però io ho messo questo squarcio in caratteri corsivi, per far vedere che va eliminato.

Facile è poi a comprendere per qual motivo la cancelleria egiziana abbia rifatto entro il corso di tre anni la descrizione della costiera. San Giovanni d'Acri era stata occupata in quel tempo e con essa parecchi altri luoghi forti: onde sembra naturale che un po' per vanto, un po' per maggiore guarentigia del patto che si fermava coi principi spagnuoli, il Sultano abbia voluto nominare distintamente tutti que' luoghi: il che fu fatto tanto disordinatamente, che cominciando da levante a ponente con Costantinopoli e l'Asia Minore si ripigliò da ponente a levante per Tinah, Quatyah ecc. fino a Suvwaydiâh, e infine di nuovo da levante a ponente con Damiata e Tinnis. La doppia descrizione della costiera affricana, l'una cioè dall'Egitto fino a Tripoli di Barberia e l'altra fino a Tunis, mostra che si messe mano a rifare anche questa e che un primo gitto fu cancellato, ma il copista o l'autore della *Tadkirah* sbadata-mente lo traserisse come parte del trattato di Giacomo.

L'erudito lettore non maraviglierà di trovar nella descrizione la costiera dell'Asia minore e quella delle odierne reggenze di Tripoli e di Tunis. Anche il re delle Due Sicilie e quello di Sardegna s'intolarono re di Gerusalemme, fino al 1860. L'Asia minore nel XIII secolo fu divisa tra tanti piccoli principi di schiatta turca, dipendenti di nome dal monarca mogollo della Persia; gli Hafsiti di Tunis regnarono tra di fatto e di nome sino a' confini dell'Egitto; nè mai questo ebbe effettivo dominio sia nell'Asia minore, sia nel Tripolitano e nel rimanente dell'Africa settentrionale; ma qualche pratica mal riuscita servì di pretesto a ingrossare i titoli del Sultano, soprattutto quand'egli scrivea ad altri principi che i padroni effettivi di que' paesi.

Per comodità di chi volesse studiare il trattato di Giacomo io l'ho diviso in capitoli, sì come già feci nel tradurre quello di Alfonso. I capitoli dell'uno e dell'altro coincidono fino all'ottavo, manca poi nel secondo trattato il capitolo nono ch'è la stipolazione contro i pirati; e così torna al n. IX quello ch'è X nel primo trattato, e di seguito fino all'ultimo, ch'è il XVIII, corrispondente al XIX del trattato d'Alfonso.

Il qual fatto (contenuto) dal governo di Alfonso (1292) corrispondente al continuo governo di Alfonso (1292) dalla nascita di [contenuto] signore di [contenuto] sul quale sia la pace (?)

Il qual fatto (contenuto) dal governo di Alfonso (1292) corrispondente al continuo governo di Alfonso (1292) dalla nascita di [contenuto] signore di [contenuto] sul quale sia la pace (?)



Versione italiana del trattato.

- 1 Questa è copia d'un [trattato di] tregua fermato tra 'al Malik 'al 'Aśraf (il Re Eminente) ṣalāḥ 'ad dīn ḥalīl, figliuolo di 'al Malik 'al Mansūr (il Re Vittorioso) Sayf 'ad dīn Qalāwūn, principe dell'Egitto e della Siria [da una parte] e Don Giacomo re d'Aragona, principe di Barcellona in Spagna [dall'altra parte], per mano degli ambasciatori di esso re [stipolante per sè medesimo] e pei due suoi fratelli e i due suoi congiunti dei quali si dirà in appresso; [la quale tregua è stata fermata] nel mese di ṣafar dell'anno seicentonovantadue, e stabilisce amistà e buona volontà tra il Re Eminente [da una parte] e [dall'altra parte] la maestà del re illustre, onorando, magnifico, prode, il liono terribile, celebrato, riverito, Don Giacomo
- 2 re d'Aragona, i suoi due fratelli Don Federigo e Don Pietro, e i suoi due congiunti; pei quali [due ultimi] gli ambasciatori venuti alle nobili porte [del Sultano] di parte del loro committente il re Don Giacomo, chiesero che fossero compresi nella tregua e nell'amistà, obbligandosi in nome di lor due il re Don Giacomo a tutto ciò ch'egli stipula per sè medesimo, e ciò secondo il loro [espresso] mandato. Questi due [congiunti sono] il re illustre, onorando, magnifico, prode, il liono terribile, Don Sancio re di Castiglia, di Toledo, di Leon, di Galizia, di Siviglia, di Cordova, di Murcia, di Jaën e di Algarve [il quale si fa] mallevadore (*) dei reami di Aragona e di Portogallo, e il re illustre Don Alfonso re di Portogallo.

[Il qual patto correrà] dal giovedì diciannove di ṣafar dell'anno seicentonovantadue, corrispondente al ventinove gennaio dell'anno milledugentonovantadue (1293) dalla nascita di [nostro] signore il Messia, sul quale sia la pace (²).

(¹) Kafīl, « pari, simile, mallevadore, amico »; ma il significato più comune è quello di mallevadore, e questo sembra il solo applicabile al presente caso, nominandosi, non i re, ma i regni di Aragona e di Portogallo. I diplomi castigliani di questo tempo, per quanti almeno io n'abbia visti contengono gli stessi titoli dati dal testo arabico, fuorchè quello di mallevadore ecc. il quale non conviene al diritto pubblico di alcuno dei detti tre stati nella seconda metà del XIII secolo, e di certo non sarebbe stato ammesso dal re di Aragona. Mi par dunque che esprima una dichiarazione limitata al caso particolare della negoziazione con l'Egitto. Il re di Castiglia, stando sempre in guerra con gli Almohadi, doveva parere ai Musulmani il vero monarca della Spagna, una specie d'imperatore: il qual grado era stato conforme alla realtà delle cose nel XII secolo. Si ricordi che Alfonso re di Leon nel 1135 avea financo preso il titolo d'imperatore della Spagna.

(²) La data musulmana risponde esattamente col conto civile dell'egira, cioè dal 16 luglio 622. L'anno dell'era volgare è noverato dal 25 marzo com'era uso nella cancelleria aragonese e però torna nel conto comune al 1293. La stessa ragione cronologica si tiene nel trattato di Alfonso d'Aragona con Qalāwūn.

[La stipolazione è stata fatta] presenti gli ambasciatori del re Don Giacomo, che sono lo spettabilissimo ⁽¹⁾ Romeo de Marimundo, ḥâkim ⁽²⁾ pel re Don Giacomo in Valenza e il suo compagno, lo spettabile di dritto Raimondo Alamany, cittadino di Barcellona, i quali hanno recato un diploma del re Don Giacomo, convalidato del suo suggello, la somma del qual [documento] è avere il re incaricati essi due in comune degli affari e delle domande de' suddetti [principi cristiani] e chieder che ad essi ambasciatori sia data credenza in tuttociò che saranno per dire a nome di lui.

La sostanza dei discorsi e delle petizioni de' detti ambasciatori è stata di fermare le basi della pace, amistà e buona volontà e i patti che il Re Eminente esige dal re Don Giacomo e [dichiarare] che questi si obbligherà ad osservare tutti i patti infra-scritti, e li giurerà egli stesso e giureranli i suoi due fratelli e i suoi due congiunti sopraddetti.

[Indi] i due ambasciatori, per ordine e disposizione di esso [re Don Giacomo] sottoscrissero tutti i capitoli che seguono, [dichiarando] che il re, i suoi due fratelli e e i suoi due congiunti si obbligano ad osservarli.

[I capitoli son] questi:

(I) È fermata amistà e buon volere [tra le parti contraenti] dal giorno notato di sopra per tutto il corso degli anni solari o lunari ⁽³⁾ e l'avvicinarsi delle notti e dei giorni [ed avrà effetto] per terra e per mare, in piano e in monte, nei luoghi vicini e nei lontani, con le condizioni che seguono:

(II) Gli Stati del Sultano il Re Eminente, le sue rocche, castella, piazze di frontiera e reami; i porti di essi Stati, le spiagge, le terre e tutte le province e città che vi appartengono e [in generale] tutto [il paese] ch'è compreso nel dominio del [Sultano] o si annovera e si pone tra le dipendenze di esso dominio, cioè le province di Rûm ⁽⁴⁾, dell'Irâq, del Levante ⁽⁵⁾, della Siria, di Aleppo, dell'Eufrate, del Yaman, dell'ḥigâz, dell'Egitto e di 'al garb (occidente dell'Africa settentrionale) i confini de' quali paesi e province e i porti e spiagge di essi incominciando a settentrione ⁽⁶⁾ da Costantinopoli [corrono] per l'Asia minore e per la costiera cioè ⁽⁷⁾ da Tripoli di Ponente, costiere di Barca, Alessandria, Damiata, ṭinah ⁽⁸⁾, Qatyah ⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ Il testo ha 'al muḥtaṣim 'al kabîr « lo spettabile, grande ».

⁽²⁾ Com'è noto questo vocabolo che significa, savio, filosofo, medico, vuol dir anche giudice.

⁽³⁾ Su questa interpretazione del testo si veggia la *Bibl. ar. sicula*, versione I, 555, nota 1.

⁽⁴⁾ L'Asia minore.

⁽⁵⁾ Questo stesso nome di provincia si legge nella storia de' Patriarchi d'Alessandria, *Bibl. Arabo-sicula*, testo, pag. 233, dove si riferisce allo Stato di 'al mâlik 'al 'Aṣraf, il quale oltre Edessa e Harran possedette ḥilat in Armenia.

⁽⁶⁾ Da aggiugnervi " e levante " come nel trattato del 1290.

⁽⁷⁾ Il tratto stampato in corsivo va cancellato come errore del copista. V. la notizia preliminare a pag. 8.

I nomi topografici che seguono sono più o meno noti nella storia delle Crociate. Dei meno noti designerò il sito secondo i geografi arabi.

⁽⁸⁾ Paesello tra Farama e Tinnis. Da Yâqût.

⁽⁹⁾ Presso Farama. Da Yâqût.



gazzah, Ascalona, Yafâ, 'Arsûf (1), Cesarea 'Atlîl (2), hayfâ (3), 'Akkâ, Tiro, Sidone, Bayrût, gubayl (4), Baŋarûn (5), 'Anafah (6), Tripoli di Siria, Antarsûs, Maraclea, Marqab, costiera di Marqab, Banyâs ed altre, e gabalâh, Laodicea, Suwaydîah (7), e tutti i porti e le terre fino alla piazza di
4 Damiata e al lago di Tinnis. I confini poi su la costiera occidentale sono Tunis, la provincia dell' Affrica propria con tutti i paesi e i porti suoi, Tripoli di Ponente con le sue piazze, paesi e porti, Barca con le sue piazze, paesi e porti, fino alla piazza d' Alessandria, a Rosetta e al lago di Tinnis, con tutte le costiere, i paesi e i porti [di quelle regioni] e con quanto abbracciano i paesi e i reami nominati di sopra e quelli che [per avventura] non siano stati nominati e [generalmente] le città, piazze di frontiera, spiagge, porti, e strade in terra o [passaggi] in mare;

E, nella loro andata e al ritorno, alle stanze o in viaggio gli eserciti, le milizie, le [tribù di] Turcomanni, Curdi o Arabi [beduini] e i sudditi, i mercatanti, e le galee, le navi e i legni [qualunque] la roba, e gli animali [appartenenti] alle genti suddette senza distinzione di religione, di condizione, nè di nazione, e tuttociò che possa formare materia di proprietà [mobile] (8) in qualsivoglia modo, danari, armi, utensili, derrate e merci, sian pochi o assai, [provvenienti] da vicino o da lungi, per mare o per terra;

Abbian piena sicurtà delle persone, delle anime, degli averi, delle donne e de' figliuoli, da parte del re Don Giacomo, de' suoi due fratelli, e de' suoi due congiunti nominati di sopra e de' loro figliuoli, de' lor cavalieri, uomini d'arme, confederati, armate, fanti ed uomini qualunque dipendenti da loro.

Si osserveranno le medesime condizioni per tutte le rocche, castella, paesi e province che il Sommo Iddio conquisterà per mano del Re Eminente, de' suoi figliuoli, de' loro eserciti e delle loro genti.

(III) Gli Stati del re Don Giacomo e que' de' due suoi fratelli e dei due suoi congiunti e i suoi reami sopraccennati, cioè l' Aragona e i suoi distretti e paesi, la Sicilia [tanto] l' isola [quanto] gli altri paesi e distretti di essa, la terra di Puglia coi suoi distretti e i suoi paesi, l' isola di Malta (9), Pantellaria coi suoi paesi e i suoi distretti, Maiorca, Iviça e i suoi paesi e [Ischia?] (10) coi suoi distretti e quanti altri [per avventura] conquistasse il re d' Aragona in quelle regioni dei paesi de' suoi vicini e
5 nemici i Franchi;

(1) Tra Cesarea a Yafâ. Da Yâqût.

(2) Tra Cesarea e 'Akka, ossia San Giovanni d'Acri. Da Abulfeda.

(3) Presso Yafâ. Da Yâqût.

(4) Su la marina di Damasco. Da Yâqût.

(5) Tra gubayl e 'Anafah. Da Yâqût.

(6) Paesello a levante di ŋhayûn. Da Yâqût.

(7) Porto d' Antiochia alla foce dell' Oronte, secondo Abulfeda, testo p. 29 e 233.

(8) Letteralmente: e tuttociò che si possa prendere con le mani, ossia ogni specie di danari ecc. Il vocabolo che ho tradotto « danari » è mâl: avere in generale, e specialmente capitale.

(9) Così nel trattato anteriore, op. cit. Qui per errore Malaga.

(10) Questo nome è tanto male scritto quanto nel trattato di Alfonso. Si vegga l'avvertenza preliminare, pag. 7, 8.

Abbiano piena sicurtà dalla parte del Re Eminente, dei suoi figliuoli, degli eserciti, delle genti, delle galee e delle armate loro; [la quale sicurtà si estenda ai] cavalieri, uomini d'arme, sudditi e abitanti dei paesi di esso [re Don Giacomo] per le loro persone, averi, donne e figliuoli, in terra come in mare, sia che uscissero dal proprio paese o sia che vi tornassero.

(III) Il re Don Giacomo, i suoi due fratelli e i suoi due congiunti saranno amici degli amici del Re Eminente e dei suoi figliuoli, e nemici dei nemici di lui, re Franchi qualunque o non Franchi. Se il papa di Roma o alcun re Franco, coronato o non coronato [ch'egli sia] grande o piccolo, o Genovesi, Veneziani o altre nazioni nelle quali van distinti i Franchi e i Rùm o le case [religiose] quelle cioè dei frati Templari e degli Spedalieri e i Rum (Bizantini) o qualsivoglia gente cristiana, muovano a danno degli Stati del Re Eminente per far guerra o recare molestia, dovrà il re Don Giacomo e similmente dovranno i suoi due fratelli e i suoi due congiunti impedirveli e respingerli, ed armare lor galee e lor navi per andar sopra i paesi [degli assalitori], talchè costoro, costretti a difendersi, non possano offendere gli Stati, porti, costiere e piazze di frontiera del Re Eminente, nominati di sopra o non nominati. Dovranno essi combattere gli assalitori, per terra e per mare, con lor galee, loro armate, lor cavalieri, lor uomini d'arme e lor fanti.

(IV) Se alcuno dei Franchi confederati dal Re Eminente, rompa i patti della tregua fermata con essolui e incorra in [alcuno dei casi] che portano lo scioglimento della tregua, il re Don Giacomo, nè alcuno de' suoi due fratelli, de' suoi due congiunti, nè de' loro uomini d'arme, cavalieri e sudditi, non lo aiuterà di cavalli, nè d'uomini d'arme, nè d'armi, nè di fanti, nè di danaro, nè [d'altro] sussidio, vittuaglie, navi, galee, nè altro tale.

(V) Se il papa di Roma, i re Franchi, Rùm, (Bizantini) Tartari o altri richiedessero al re Don Giacomo o a' suoi due fratelli o a' suoi due congiunti o ad [alcun abitatore degli] Stati loro, alcun rinforzo o aiuto d'uomini d'arme, di fanti, danaro, navi, galee o armi, [il detto re] non ne concederà mai in occulto nè in palese, nè presterà aiuto o favore ad alcuno de' sopradetti; anzi, venendo a sapere che alcun di costoro si apprestasse a portar guerra o danno negli Stati del Re Eminente, ne manderà avviso al medesimo al più presto e prima che il nemico muova dal proprio paese, e gli significherà a qual luogo il nemico abbia deliberato di volgere l'impresa e non gli nasconderà nulla che concerna questa [mossa].

(VI) Facendo naufragio alcuna nave musulmana su [le costiere degli] Stati del re Don Giacomo, ovvero dei suoi due fratelli o de' suoi due congiunti (¹), [tutti questi principi cristiani] proteggeranno i [naufraghi], custodiranno le loro navi e i loro averi e lor presteranno aiuto [nell'opera di nuovamente] armare lor navi e li rimanderanno co' loro averi e le loro merci negli Stati del Re Eminente.

Similmente quando alcuna nave dello Stato del re Don Giacomo, o degli Stati dei due suoi fratelli, o dei due suoi congiunti o dei confederati di esso [re Don Giacomo]

(¹) Par che qui manchi il passo che si legge nel trattato di Alfonso nel tenor che segue « i mer-
« canti, i marinari, gli averi, gli schiavi e le schiave, avranno sicurtà nelle persone, robe, e merci e
[i detti principi] proteggeranno ecc. »



faccia naufragio su [le costiere dello] Stato del Re Eminente, valgano, in favor della gente di essa nave, le medesime condizioni fermate di sopra.

7 (VII) Venendo a morte negli Stati del re Don Giacomo, de' suoi due fratelli o de' suoi due congiunti o de' suoi figliuoli o dei suoi confederati, alcun mercante musulmano o cristiano degli Stati del Re Eminente o alcuno degli d i m m i ⁽¹⁾ appartenenti agli stessi Stati, non sarà fatto alcuno impedimento sugli averi nè sulle merci del [trapassato], ma l'aver di costui e quanto si trovasse [di sua proprietà dopo la morte] si manderà negli Stati del Re Eminente, affinchè questi ne faccia quel che gli sembri meglio. Le medesime condizioni varranno pei sudditi del re Don Giacomo, dei suoi due fratelli e de' suoi due congiunti e de' loro confederati che morissero negli Stati del Re Eminente.

(VIII) Passando negli Stati del re Don Giacomo, dei suoi due fratelli, de' suoi due congiunti o dei loro confederati, alcun ambasciatore degli Stati del Re Eminente, che andasse a qualsivoglia luogo vicino o lontano, ovvero ne ritornasse, o fosse buttato da' venti su le [costiere degli Stati dei detti principi cristiani] l'ambasciatore, i suoi famigliari e seguaci e qualunque ambasciatore di re o qualunque altra persona che si trovi in compagnia del suddetto, siano sicuri delle persone e degli averi, si vegli alla loro custodia, e siano riforniti [per fare ritorno] negli Stati del Re Eminente.

(IX) Se alcun suddito del re Don Giacomo, de' suoi due fratelli e de' suoi due congiunti commetta alcun fatto che porti infrazione della presente tregua, il re Don Giacomo, i suoi due fratelli e i suoi due congiunti saranno, ciascun per la sua parte, tenuti di perseguire il colpevole e di punirlo come di dritto.

(X) Il re Don Giacomo, i suoi due fratelli e i suoi due congiunti permetteranno, ciascuno per la sua parte, ai proprii sudditi, ed anche ad altri Franchi, di portare alle frontiere musulmane ferro, armi, legname ed altro simile.

(XI) Se alcun musulmano fatto prigionie in terra o in mare, dopo la data del presente trattato, in qualsivoglia paese di Levante o di Ponente, rimoto o vicino, sia portato a vendere negli Stati del re Don Giacomo, dei suoi due fratelli o de' suoi due congiunti, il re Don Giacomo, i suoi due fratelli e i suoi due congiunti saranno tenuti di liberarlo e di mandarlo negli Stati del Re Eminente.

(XII) Le faccende commerciali che seguissero negli Stati del Re Eminente tra mercatanti musulmani e mercatanti degli Stati del re Don Giacomo, dei due suoi fratelli o dei due suoi congiunti, saranno condotte secondo la ragione della eccelsa legge [musulmana].

8 (XIII) Imbarcandosi alcun musulmano su navi degli Stati del re Don Giacomo, dei due suoi fratelli o dei due suoi congiunti, e portando le proprie merci [con sè] nelle navi di essi [cristiani], se avvenga che si perdano quelle merci, il re Don Giacomo, i suoi due fratelli o i suoi due congiunti saranno tenuti di renderle, e se le non si trovino, di pagarne il valore.

(XIV) Se alcun fugga dagli Stati del Re Eminente compresi nel presente trattato [e ripari] negli Stati del re Don Giacomo, dei suoi due fratelli o de' suoi due congiunti, ovvero se, viaggiando con merci appartenenti ad un terzo, si rimanga nei detti Stati,

(1) I cristiani, israeliti o sabii sudditi di un principe musulmano, al quale pagano tributo.

sarà tenuto il re Don Giacomo, o [saran tenuti] i suoi due fratelli o i due suoi congiunti a rimandare negli Stati del Re Eminente il fuggitivo, o l'emigrato ⁽¹⁾ che ritenga in suo potere la merci di un terzo e di rimandare insieme l'avere [del terzo: cioè] fintanto che [il fuggitivo o l'emigrato] perduri nella religione musulmana; ma se quell'uomo siasi fatto cristiano, si renderà soltanto l'avere.

Valga il medesimo diritto a favor del reame del re Don Giacomo e di quelli de' due suoi fratelli e de' due suoi congiunti, contro tutti coloro che dai loro Stati si rifuggano in quelli del Re Eminente.

(XV) Giugnendo dagli Stati del re Don Giacomo, dei due suoi fratelli, dei due suoi congiunti o dei suoi confederati, alcun Franco che si proponga di visitare la nobile [città di] Gerusalemme ed abbia in mano una lettera del re Don Giacomo, convalidata col suo suggello e indirizzata al vicario del Re Eminente nella nobile [città di] Gerusalemme, sarà concesso a questo [pellegrino], con dispensa al diritto [musulmano], di compiere la sua visita e tornarsi a casa sua con piena sicurezza della persona e della roba, uomo o donna ch'ei fosse. Il re Don Giacomo non darà in alcun modo di tali [cedole] ad alcun nemico suo o del Re Eminente.

(XVI) Il re Don Giacomo, i suoi due fratelli e i suoi due congiunti guarderanno da qualunque molestia tutti gli Stati del Re Eminente e ciascun di loro farà opera efficace perchè nessuno de' nemici del Re Eminente pervenga negli Stati di lui; si asterrà dall'aiutarli a danno degli Stati del re Eminente o de' suoi sudditi, e darà, per mare e per terra, al Re Eminente tutti gli aiuti che questi possa desiderare e credere più opportuni.

(XVII) I diritti dovuti da chiunque movendo dagli Stati del re Don Giacomo o de' due suoi fratelli e de' suoi due congiunti entri nelle piazze di Alessandria e Damietta o in qualunque altra dei confini musulmani e de' reami del Re Eminente, ovvero n'esca, e vada e venga per cotesti paesi con ogni specie di merci e di roba da traffico, si continueranno a pagare secondo le tariffe stabilite nelle dogane egiziane in questi ultimi tempi, nè i medesimi diritti potranno esser mutati a pregiudizio dei detti [mercantanti stranieri].

Varrà la stessa condizione a favore di chi movendo dagli Stati del Re Eminente vada e venga per gli stati del re Don Giacomo, dei due suoi fratelli o de' suoi due congiunti.

(XVIII) Questa amistà e buona volontà avrà luogo tra le due parti [contraenti] secondo i patti spiegati di sopra, perennemente e fermamente, e i diritti e i principii fondamentali stabiliti col presente trattato saranno osservati nel miglior modo; perchè i reami [delle due parti contraenti] in forza di esso trattato son divenuti come unico reame e come una cosa sola; la quale [intimità] non si scioglierà per morte di alcuna delle [persone che compongono le] due parti contraenti; nè per deposizione di persona dal governo ed esaltazione di altra persona [in luogo della prima]. Anzi le presenti stipolazioni non avranno mai fine: dureranno perpetuamente i giorni, i mesi e gli anni [avvenire].

Tanto è stato ordinato e stipolato il giorno soprascritto cioè... e Dio ci aiuti con la sua beneficenza ch'Egli sia esaltato!

(1) Letteralmente: il [rimasto] di permanenza [nel paese cristiano].

وهذه نسخة هدنة عقدت بين الملك الاشرف صلاح الدين خليل
ابن الملك المنصور سيف الدين قلاوون صاحب الديار المصرية والسبلاد
الشامية وبين دون جاكم¹ الريدارغون صاحب برشلونة من بلاد الاندلس
علي يد رساله² اخويه وصهره الآتي ذكرهم في صفر سنة اثنتين وتسعين
وستماية وهي استقرت المودة والمصادقة بين الملك الاشرف وبين حضرة الملك
الجليل المكرم للخطير الباسل الاسد النضرغام المفخم المبجل³ دون جاكم
الريدارغون واخويه دون فلديرك⁴ ودون بيدرو⁵ وبين صهره الذين طلب
الرسولان الواصلان الي الابواب الشريفة عن مرسلهما الملك دون جاكم ان
يكونا داخلين في الهدنة والمصادقة وان يلزم الملك دون جاكم عنهما
بكلها التزم به عن نفسه ويتدرك امرهما وهما الملك للجليل المكرم للخطير

عنه وعن² Credo si debba aggiugnere¹ حاكم¹ Il cod. qui e sempre ha

³ Leggo المبجل³ come proposi nel testo del trattato precedente, *Bibl. ar. Sicula* p. 342

lin. ult. ⁴ Il codice ولديرك⁴ ⁵ Il cod. ددو Correggo come sopra.



الباصل الاسد الضرغام دون شاحبه ملك قستالة وطليطلة وليون وعلنسه¹
 واشديباية وقرطبة ومرسية وحيان² والغرب الكفيل بمملكة ارغون وبرتقال
 والملك للجليل دون الفونش ملك برتقال من تاريخ يوم الخميس تاسع
 عشر صفر سنة اثنتين وتسعين وستماية الموافق لثلاث بقين من جنير
 سنة الف ومايتين اثنتين وتسعين لمولد³ السيد المسيح عليه السلام وذلك
 بحضور رسل الملك دون جاكم وهما المحتشم الكبير رموديهارموند⁴
 للحاكم عن الملك دون جاكم في بانسية ورفيقه المحتشم العمدة ريمون
 المان قراري برجلونة الواصلين بكتاب الملك دون جاكم المختوم بختم
 الملك المذكور المقتضي معناه انه حملها جميعا احوالهم ومطلوبهم وسال ان
 يقدم⁵ ما⁵ فيما يقولانه عنه فكان مضمون مشافهتهما وسوالهما تقرير قواعد
 الصلح والمودة والمصادقة⁶ والشروط التي شرطها الملك الاشرف علي الملك دون
 جاكم وانه يلتزم بجميع هذه الشروط الآتي ذكرها ويحلف الملك المذكور
 عليها هو واخواه وصهراة المذكورون ووضع الرسولان المذكوران خطوطهما بجميع
 الفصول الآتي ذكرها باموره ومرسومه وان الملك دون جاكم واخويه وصهريه
 يلتزمون بها وهي استقرار المودة والمصادقة من التاريخ المقدم ذكره علي ممد

¹ Leg. غليسية Cf. Maccari, ed. Leida I, 270 e, con altra ortografia, Abulfeda,
 ed. Reinaud, testo p. 185 ² Il cod. وحيان ³ Il cod. مولانا Correggo secondo l'op.
 cit. p. 343, lin. 6. ⁴ Il cod. وصوديهارموند Correggo secondo i documenti ⁵ Va letto
 وصدقًا come nell'op. cit. p. 343 lin. 10. ⁶ Il cod. والصادقة

السنين والاعوام وتعاقب الليالي والايام برًا وبحرًا سهلًا ووعرًا قريبًا وبعدًا
علي¹ ان يكون بلاد السلطان الملك الاشرف وقلاع وحصونه وثغوره وممالكه²
ومواني بلاده وسواحلها وبرورها وجميع اقاليمها ومدنها وكل ما هو داخل في
مملكته ومحسوب منها ومنسوب اليها من ساير الاقاليم الرومية والعراقية
والمشرقية والشامية والحلبية والفورية واليمينية والحجازية والديار المصرية
والغرب وحد هذه البلاد والاقاليم وموانئها وسواحلها من البر³ الشامي من
القسطنطينية والبلاد الرومية⁴ الساحلية وهي من⁵ طرابلس الغرب وسواحل
برقة والاسكندرية ودمياط والطينة⁶ وقطيا⁷ وغزة وعسقلان ويافا وارسوف
وقيسارية وعثليت⁸ وحيفا وعكا وصور وصيداء وبيروت وحسل⁹ والبيرون¹⁰
وانفة وطرابلس¹¹ الشام وانطرسوس ومرقيا والمرقب وساحل المرقب
وبانياس¹² وغيرها وجبله واللدقية¹³ والسويدية وجميع المواني والبرور الي

¹Il cod. وعلي Ho soppressa la congiunzione, come nell'op. cit. 343 lin. ult. ²Cod.

الشرقي و Cf. op. cit. 344 lin. 2 ³Nell'op. cit. 344, lin. 6, si aggiugne وماليكه

⁴Agg. والبلاد come l. c. ⁵Va soppresso come errore di copia il tratto che segue
infino a دمياط inclusivamente. Ne ho detta la ragione nella mia notizia preliminare,

pag. 8 ⁶Secondo la correzione che ho proposta va tolta qui la congiunzione, leg-

gendosi: وجبيل⁹ Leggasi عثليت⁸ Yâqût ha قَطِيَّة⁷ Yâqût ha من الطينة

come in Yâqût. Cf. Dimisqî, testo, p. 213 ¹⁰Leg. والبثرو ¹¹Nel cod. manca la

congiunzione ¹²Idem. ¹³Cod. والمالادقية



ثغر دمياط وبحيرة تديس وحدها من البر الغربي من تونس واقليم افريقية
 وبلادها وموانئها وطرابلس الغرب وثغورها وبلادها وموانئها وبرقة وثغورها
 وبلادها وموانئها الي ثغر الاسكندرية ورشيد وبحيرة تديس وسواحلها وبلادها
 وموانئها وما تحويه هذه البلاد والممالك المذكورة والتي لم تذكر والمدائن
 والثغور والسواحل والمواني والطرق في البر والبحر والصدور والورود والمقام
 والسفر من عساكر وجنود وتركمان واكراد وعربان ورعايا وتجار وشواني
 ومراكب وسفن واموال ومواش علي اختلاف الاديان والانفار والاجناس
 وما تحويه الايدي من ساير اصناف الاموال والاساحة والامتعة والبضائع
 والمتاجر قليلا كان او كثيراً قريباً كان او بعيداً برّاً كان او بحراً آمنة علي
 النفس والارواح والاموال والحريم والولاد من الملك دون جاكم ومن اخويه
 وصهرية المذكورين ومن اولادهم وفرسانهم وخيالتهم ومعاهدتهم وعمايرهم
 ورجالهم وكل من يتعلق بهم وكذلك كل ما سيفتحة الله تعالي علي يد الملك
 الاشرف وعلي يد اولاده وعساكره وجيوشه من القلاع والحصون والبلاد
 والاقاليم فانه يجري عليه هذا الحكم وعلي ان يكون بلاد الملك دون جاكم
 وبلاد اخويه وصهرية وممالكه المذكورة في هذه الهدنة وهي بلاد ارغون واعمالها
 وبلادها صقلية وجزيرتها وبلادها واعمالها بر بولية واعمالها وبلادها جزيرة
 مالطة¹ وقوصرة وبلادها واعمالها ميورقة ويايسة وبلادها وارسونار² واعمالها وما

¹ Leggasi « Malta » ² Cf. il trattato precedente, op. cit. p. 345, lin. 7 e si
 vegga ciò che n'ho detto ora nella notizia preliminare, pag. 7, 8.

سيفتحة الملك دون جاكم من بلاد اعدايه الفرنج المجاورين له بتلك
الاقليم آمنين من الملك الاشرف واولاده وعساكره وجيوشه وشوانيه
وعمايره هي ومن فيها من فرسان وخيالة ورعايا واهل بلاده آمنين مطمئنين
علي الانفس والاموال والحريم والاولاد في البر والبحر والصدور والورود وعلي
ان الملك دون جاكم هو واخواه وصهره اصدقاء من يصادق الملك
الاشرف واولاده واعداً من يعاديه من ساير الملوك الفرنجية وغير الملوك
الفرنجية وان قصد الباب برومية او ملك من ملوك الفرنج متوجاً كان او
غير متوج كبيراً كان او صغيراً او من الجنوبية او من البنادقة ومن ساير الاجناس
علي اختلاف¹ الفرنج والروم والبيوت بيت الاخوة الداوية الاستبارية والروم
وساير اجناس النصارى مضرة بلاد الملك الاشرف بمحاربة او اذية يمنعهم
الملك دون جاكم هو واخواه وصهره ويردونهم ويعمرون شوانيتهم ومراكبهم
ويقصدون بلادهم ويشغلونهم بنفوسهم عن قصد بلاد الملك الاشرف وموانيه
وسواحلها وثغوره المذكورة وغير المذكورة ويقاثلونهم في البر والبحر بشوانيتهم
وعمايرهم وفرسانهم وخيالتهم ورجالتهم وعلي انه متى خرج احد من معاهدي
الملك الاشرف من الفرنج عن شروط الهدنة المستقرة بينه وبينهم ووقع ما
يوجب فسخ الهدنة لا يعينهم الملك دون جاكم ولا احد من اخويه ولا
صهره ولا خيالتهم ولا فرسانهم ولا اهل بلادهم بخيل ولا خيالة ولا سلاح ولا
رجالته ولا مال ولا نجدة ولا ميرة ولا مراكب ولا شواني ولا غير ذلك وعلي

¹ Il cod. è dubbio: legg. secondo l'op. cit. p. 345 lin. 17.



انه متي طلب الباب برومية وملوك الفرنج والروم والتتار وغيرهم من
 المالك دون جاكم ومن اخويه او من صهريه او من بلادهم انجادا او معاونة
 بخيالة او رجالة او مال او مراكب او شوان او سلاح لا يوافقهم علي شيء
 من ذلك لا في سر ولا جهر ولا يعين احدا منهم ولا يوافقه علي ذلك ومتي
 اطلعوا علي ان احدا منهم يقصد بلاد الملك الاشرف بمحاربة¹ او بمضرة²
 يسير يعرف الملك الاشرف بخبرهم وبالجهة التي اتفقوا علي قصدها في
 اقرب وقت قبل حركتهم³ من بلادهم ولا يخفيه شيئا من ذلك وعلي انه متي
 انكسر مركب من المراكب الاسلامية في بلاد الملك دون جاكم او بلاد
 اخويه او بلاد صهريه ان يخفروهم⁴ ويحفظوا مراكبهم واموالهم ويساعدوهم
 علي عمارة مراكبهم ويجهزوهم⁵ هم⁶ واموالهم وبضايعهم الي بلاد الملك الاشرف
 وكذلك اذا انكسر مركب من بلاد دون جاكم وبلاد اخويه وصهريه
 ومعاهده في بلاد الملك الاشرف يكون لهم هذا الحكم المذكور اعلاه وعلي انه
 متي مات احد من تجار المسلمين ومن نصاري بلاد الملك الاشرف او ذمة
 اهل بلاده في بلاد الملك دون جاكم وبلاد اخويه وصهريه واولاده ومعاهده
 لا يعارضوهم في اموالهم ولا في بضايعهم ويحمل⁷ مالهم وموجودهم الي بلاد

¹ Così nell'op. cit. p. 346 lin. 14. Il cod. ha invece la particella ل ² Il cod. لمضرتة

Correggo come l. e. ³ Il cod. حوطتهم Correggo come sopra ⁴ Nel trattato analogo,

op. cit. p. 346 lin. ult. si legge يفضهم ma la lezione del presente codice è preferibile. Da un altro canto par che manchino qui le tre ultime linee della citata pag. 346.

⁵ Corretto come nell'op. cit. p. 347 lin. 1. ⁶ Manca nel cod. L'aggiungo come

nell'op. cit. ⁷ Id. id. lin. 6. Il cod. ha وتحمل

٧
الملك الاشرف ليفعل فيه ما يختار وكذلك من يموت في بلاد الملك
الاشرف من اهل مملكة الملك دون جاكم وبلاد اخويه وصهرية ومعاهدهم
فلهم هذا للحكم المذكور اعلاه وعلي انه متي عبر علي بلاد الملك دون جاكم
او بلاد اخويه وصهرية ومعاهده رسل من بلاد الملك الاشرف قاصدين
جهة من الجهات القريبة او البعيدة صادريين او واردين او رماهم الريح في
بلادهم يكون الرسل وعلماهم واتباعهم ومن يصل معهم من رسل الملوك
او غيرهم آمنين محفوظين في الانفس والاموال ويجهزهم الي بلاد الملك
الاشرف وعلي ان الملك دون جاكم واخويه وصهرية متي جري من احد
من بلادهم قضية توجب فسخ المهادنة كان علي كل من الملك دون
جاكم واخويه وصهرية طلب من يفعل ذلك وفعل الواجب فيه وعلي ان
الملك دون جاكم واخويه وصهرية يفسخ كل مناهم لاهل بلاده وغيرهم
من الفرنج انهم يجلبون الي الثغور الاسلامية للحديد والبياض والخشب وغير
ذلك وعلي انه متي اسرا احد من المسلمين في البر والبحر من مبداء تاريخ
هذه المهادنة من ساير البلاد شرقها وغربها اقصاها وادناها ووصلوا به الي بلاد
الملك دون جاكم وبلاد اخويه وصهرية ليبيعه بها فيلزم الملك دون
جاكم واخويه وصهرية فك اسره وحمله الي بلاد الملك الاشرف وعلي انه
متي كان بين تجار المسلمين وبين تجار بلاد الملك دون جاكم واخويه
وصهرية معاملة في بضائعهم وهم في بلاد الملك الاشرف كان امرهم محمولا
علي موجب الشرع الشريف وعلي انه متي ركب احد من المسلمين في
مراكب بلاد الملك دون جاكم واخويه وصهرية وحمل بضاعته معهم

وخدمت البضاعة كان علي الملك دون جاكم وعلي اخويه وصهرية ردها ان
 كانت موجودة او قيمتها ان كانت مفقودة وعلي انه متي هرب احد من بلاد
 الملك الاشرف الداخلة في هذه المهادنة الي بلاد الملك دون جاكم واخويه
 وصهرية او توجه ببضاعة لغيره واقام بتلك البلاد كان علي الملك دون
 جاكم وعلي اخويه وصهرية رد الهارب والمقيم ببضاعة غيره والمال معه الي
 بلاد الملك الاشرف ما دام مسلماً وان تنصيرد المال الذي معه خاصة
 ولمملكة الملك دون جاكم واخويه وصهرية فيمن يهرب من بلادهم الي
 بلاد الملك الاشرف هذا للحكم المذكور اعلاه وعلي انه اذا وصل من بلاد
 الملك دون جاكم وبلاد اخويه وصهرية ومعاهده من الفرنج من يقصد
 زيارة القدس الشريف وعلي يده كتاب الملك دون جاكم وختمه الي نايب
 الملك الاشرف بالقدس الشريف يفسح له في الزيارة سموها بالحق
 ليقتضي زيارته ويعود الي بلاده آمناً مطمئناً في نفسه وماله رجلاً كان او امرأة
 بحيث ان الملك دون جاكم لا يكتب لاحد من اعدائه ولا من اعداء الملك
 الاشرف في امر الزيارة بشيء وان الملك دون جاكم يحرس جميع بلاد
 الملك الاشرف هو واخواه وصهره من كل مضرة ويجتهد كل منهم في ان
 احداً من اعداء الملك الاشرف لا يصل الي بلاد الملك الاشرف ولا ينجدهم
 علي مضرة بلاد الملك الاشرف ولا رعاياه وانه يساعد الملك الاشرف في
 البر والبحر بكل ما يشتهي ويجتاره وعلي ان للحقوق الواجبة علي من يصدر
 ويرد ويتردد من بلاد الملك دون جاكم واخويه وصهرية الي ثغوري
 الاسكندرية ودمياط والثغور الاسلامية والممالك السلطانية بسائر اصناف

البضائع والمتاجر علي اختلافها تستمر علي حكم الضرائب المستقرّة في
الديوان المعمور الي آخر وقت ولا يحدث عليهم فيها حادث وكذلك يجري
للحكم علي من يتردد من البلاد السلطانية الي بلاد الملك دون جاكم
واخويه وصهرية تستمر هذه المودّة والمصادقة علي حكم هذه الشروط المشروحة
اعلاه بين الجهتين علي الدوام والاستمرار وتجري احكامها وقواعدها علي جمل¹
الاستثمار فان الممالك بها قد صارت مملكة واحدة وشيّا واحدًا لا ينتقض
بموت احد من الجانبين ولا بعزل والٍ وتولية غيره بل توبّد احكامها
وتدوم ايامها وشهورها واعوامها وعلي ذلك انتظمت واستقرت في التاريخ
المذكور اعلاه وهو كذا وكذا والله الموفق بكرمه.... تعالي

¹ Op. cit. p. 349 lin. 18 اجمل



D.
A



D. Ge 11287 4°

3/1
ULB Halle
001 161 121




